

Direttiva del Consiglio (69/75/CEE) del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche

(GUCE n.58 del 08.03.1969 –pg.11-13)¹

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capitolo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative la cui applicazione ha portato o può portare all'istituzione di zone nelle quali le merci sono considerate come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che il consumo delle merci, la loro utilizzazione, la loro manipolazione e il loro trattamento devono essere effettuati, nell'insieme del territorio della Comunità, alle stesse condizioni economiche,
ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative al regime delle zone franche.
2. Si intende per zona franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli Stati membri, qui di seguito denominate «autorità competenti», al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente.
3. La presente direttiva si applica
 - a) ai territori di cui all'allegato, e
 - b) ai territori di cui al paragrafo 2 che saranno istituiti dopo la notificazione della presente direttiva.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, sono ammesse nelle zone franche le merci di qualsiasi specie, qualunque sia la loro quantità e qualunque sia il loro paese di origine, di provenienza o di destinazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate:
 - a) l'applicazione dei divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - b) la facoltà, per le autorità competenti, di limitare l'accesso, in talune zone franche o parti di zone franche, di determinate merci, per motivi di ordine tecnico o amministrativo.

Le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sul territorio doganale della Comunità, nonché i prodotti ottenuti in tale regime, possono essere introdotti e permanere nelle zone franche soltanto se sono presi in carico

¹ Direttiva abrogata dall'art.24, comma 3 del Regolamento (CEE) n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 - relativo alle zone franche e ai depositi franchi (GUCE n. L 225 del 15.08.1988, pagg. 8-13).

² GUCE n. C 66 del 02.07.1968 -pg.12.

³ GUCE n. C 75 del 29.07.1968 -pg.8.

dalle autorità competenti, allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti in applicazione di detto regime.

Articolo 3

Le merci introdotte nelle zone franche devono potervi formare oggetto, alle condizioni fissate dalle autorità competenti:

- a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;
- b) delle manipolazioni usuali previste all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali;
- c) di operazioni di distruzione.

Articolo 4

Quando non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato, le merci introdotte in una zona franca non possono esservi immesse in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nelle altre parti del territorio dello Stato membro in cui è situata la zona franca considerata.

Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto, nelle zone franche, di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), soltanto alle condizioni e secondo le norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Nella misura in cui è necessario tener conto delle condizioni di funzionamento e di vigilanza doganale delle zone franche, gli Stati membri possono tuttavia adattare le modalità di controllo previste in materia.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del Vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico.

Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate in conseguenza di questa deroga, il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 100 del trattato, decide di applicare al settore di attività economica corrispondente nel territorio del Vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste sul piano comunitario in materia di perfezionamento attivo.

Articolo 5

1. Salvo disposizioni nazionali contrarie, e sempre che soddisfino alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, le merci introdotte nelle zone franche possono formarvi oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b).
2. Quando le merci di cui al paragrafo 1 sono destinate ad essere immesse in consumo nella Comunità dopo trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), questi possono essere effettuati soltanto dopo che le autorità competenti hanno preso in carico dette merci e alle condizioni fissate dalle stesse autorità.

Articolo 6

La durata della permanenza delle merci nelle zone franche non è limitata. Tuttavia, quando ciò è giustificato da motivi connessi in particolare alla natura delle merci, le autorità competenti possono limitare tale durata e adottare tutte le disposizioni utili per garantire il controllo della limitazione.

Articolo 7

Le merci introdotte nelle zone franche debbono poter formare oggetto di cessioni, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Articolo 8

1. Quando le merci introdotte nelle zone franche sono immesse in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data della loro immissione in consumo, in base alla specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità costatati o ammessi a tale data da parte dell'ufficio di dogana. Tuttavia, non devono essere incorporate nel valore in dogana le spese di deposito e di conservazione delle merci, durante la loro permanenza nelle zone franche, sopportate da un compratore, quando il prezzo pagato o da pagare da parte di tale compratore è assunto come base di valutazione.
2. In deroga al paragrafo 1, le merci che nelle zone franche hanno formato oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), possono essere immesse in consumo soltanto alle condizioni e secondo le norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.
3. Gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni che prevedano la tassazione dei prodotti compensatori ottenuti in base alla loro specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità costatati o ammessi alla data in cui tali prodotti sono immessi in consumo, a condizione che l'importo dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli riscossi in tale occasione sia almeno uguale a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione delle norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Articolo 8 bis

⁴ Il comitato dei regimi doganali di perfezionamento, istituito dall'articolo 26 della direttiva 69/73/CEE⁵, modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE⁶, può prendere in esame ogni questione, relativa all'applicazione della presente direttiva, che venga posta dal suo presidente, sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8 ter

⁷ Le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 sono adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 8 quater

⁸ Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, in modo che le autorità competenti applichino le misure previste dalle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 8 ter a partire dalla data fissata da queste ultime disposizioni.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1969.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1969.

Per il Consiglio: Il Presidente G. Thorn

ALLEGATO (Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

1. Repubblica federale di Germania
 - Freihäfen (Zollgesetz, par.86)
2. Regno del Belgio
 - Entrepôts francs/Vrije entrepots (Loi del 4.3.1846, art.26)
3. Repubblica francese
 - Zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie (Code des douanes, artt.286-298)
 - Zones franches maritimes et fluviales
4. Repubblica italiana
 - Punti franchi, depositi franchi (Legge doganale del 25.9.1940, n.1424, art.1⁹)
5. Regno dei Paesi Bassi
 - Publieke en particuliere entrepots (Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen del 26.1.1961, Cap. III)

Dichiarazione da inserire nel processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale sarà adottata la direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche

1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

“Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione della presente direttiva al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato¹⁰, che:

⁴ Articolo introdotto dalla Direttiva del Consiglio (76/634/CEE) del 22 luglio 1976 che modifica le direttive 69/74/CEE, 69/75/CEE e 71/235/CEE sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative rispettivamente al regime dei depositi doganali, al regime delle zone franche e alle manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche.

⁵ GUCE n. L 58 del 08.03.1969 -pag.1.

⁶ GUCE n. L 24 del 30.01.1976 -pag.58.

⁷ Articolo introdotto dalla Direttiva del Consiglio (76/634/CEE) del 22 luglio 1976.

⁸ Articolo introdotto dalla Direttiva del Consiglio (76/634/CEE) del 22 luglio 1976.

⁹ Legge 25 settembre 1940, n.1424 “Legge doganale” (GU n.250 del 24 ottobre 1940) si riporta il testo dell'art.1. Linea doganale “Il lido del mare, le sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi. Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la Convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il Comune di Campione d'Italia; il Comune di Livigno; il Territorio di Zara con le isole Lagosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i punti e i depositi franchi. Con reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art.78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa. Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.”

¹⁰ Legge 14 ottobre 1957, n.1203 (c.d. “Trattato di Roma”).

1. Il porto franco di Trieste è stato istituito dallo Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.¹¹
2. L'Alto Adige ha formato oggetto di disposizioni particolari riprese nell'articolo 10 del Trattato di Parigi e al punto 3, lettere c) e d) dell'Allegato IV di tale trattato nonché dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria firmato a Roma il 12 maggio 1949.
3. Alcune disposizioni del citato Trattato di Parigi hanno indotto la Repubblica italiana a prevedere:
 - a) che la Valle d'Aosta sarebbe divenuta una zona franca, le cui modalità e condizioni di funzionamento sarebbero state stabilite con legge dello Stato, sentite le autorità regionali (articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4¹²);
 - b) che si può attribuire al territorio di Gorizia una certa autonomia economica (legge 1°dicembre 1948 n.1438¹³).”

2. Dichiarazione della delegazione francese

“Per quanto concerne i problemi inerenti all'applicazione della presente direttiva nel territorio della Repubblica francese, la delegazione francese richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che le zone franche del paese di Gox e della Haute-Savoie sono soggette ad un regime specifico che ha origine nei Trattati di Parigi (20 novembre 1815) e di Torino (16 marzo 1816) ed è stato sancito con sentenza della Corte permanente di Giustizia Internazionale del 7 giugno 1932 e con sentenza arbitrale del 1°dicembre 1933.”

3. Dichiarazione della delegazione tedesca

“Qualora in un determinato settore di attività economica le condizioni di concorrenza nella Comunità dovessero risultare in avvenire pregiudicate dalle attività svolte nel vecchio porto franco di Amburgo, il Governo della Repubblica federale di Germania non si opporrebbe a che il Consiglio trovasse una soluzione dei problemi che ne risulterebbero, se gli altri Stati membri ritenessero necessaria tale soluzione.”

R/340 i/69 (ECO 45) (Allegato IV) oce/PL/geb

¹¹ Si veda anche l'art.32 del DPR n.1133/1969 “Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche”.

¹² Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 “Statuto speciale per la Valle d'Aosta” (GU n.59 del 10.03.1948).

¹³ Legge 1 dicembre 1948, n.1438 “Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia” (GU n.298 del 23.12.1948).